



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana*

ORIGINALE

## URBANISTICA - TUTELA AMBIENTALE - VIA - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - BELLEZZE NATURALI E VAS - POLIZIA PROVINCIALE AREA VASTA TUTELA AMBIENTALE

URBANISTICA-AMBIENTE-PATRIMONIO-P.P. TUTELA AMBIENTALE

### **Registro Generale N. 1515 del 21/09/2016**

Registro di Servizio N. 72 del 21/09/2016

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO :

**Oggetto: Comune di Castel di Lama - Procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed all'art. 2.2 della D.G.R. Marche n.1813/2010 relativa al Piano di lottizzazione residenziale "Progetto norma n.32" conforme al Piano Regolatore Generale sito in località Sambuco..**

**11VAS009**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Visto** il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Visto** il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

**Vista** la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Viste** le Linee Guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1813 del 21.12.2010;

**Atteso** che il Piano attuativo in oggetto proposto dal Comune di Castel di Lama, quale Autorità procedente, è sottoposto alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art 5 della legge n.106/2011 di modifica dell'art. 16 della legge n.1150/1942;

**Vista** la richiesta avanzata dal Comune di Castel di Lama, con nota prot. n. 6498 del 09.06.2016, acquisita agli atti dello scrivente Servizio con protocollo n.20914 del 17.06.2016, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativa al Piano di lottizzazione residenziale "Progetto norma n.32" conforme al Piano Regolatore Generale sito in località Sambuco;

**Visto** e condiviso il documento istruttorio predisposto dallo scrivente Servizio Programmazione, Pianificazione ed Assetto del Territorio, Urbanistica, Attività Estrattive in data 07/09/2016 che viene di seguito riportato integralmente:

\*\*\*\*\*

## **PREMESSA**

Con nota prot. n. 6498 del 09.06.2016, acquisita agli atti dello scrivente Servizio con protocollo n.20914 del 17.06.2016, il Comune di Castel di Lama, in qualità di autorità procedente, ha inizialmente trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in merito al Piano attuativo di cui in oggetto, con allegata la documentazione di seguito riportata:

- N. 2 copie del Rapporto Preliminare in formato cartaceo;
- N. 2 copie su supporto informatico del Rapporto Preliminare e degli allegati;
- La scheda di sintesi conforme alla delibera di G.P. n. 3 del 13.01.2010.

Con la sopracitata nota prot. n. 6498 del 09.06.2016 il Comune ha altresì indicato i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e cioè il Servizio Genio Civile della Regione Marche e l'AATO n.5 Marche Sud che sono stati integrati dallo scrivente Servizio, ai sensi dell'art.2.2, comma 1, lettera c) delle Linee Guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1813 del 21.12.2010, aggiungendo l'ASUR Marche Area Vasta n.5 Dipartimento Salute Pubblica ed il Servizio Ambiente provinciale.

Con nota prot. n. 22073 del 30.06.2016 lo Scrivente Servizio ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale l'avvio del procedimento per la procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii, convocandoli per l'acquisizione dei pareri di competenza alla Conferenza dei Servizi fissata per il giorno 20 luglio 2016, inviando a tal scopo il Rapporto Ambientale Preliminare.

Per il Piano in oggetto, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art.2.2 della DGR 1813/2010, sono stati convocati per l'acquisizione dei pareri di competenza i seguenti SCA:

- ASUR Marche Area Vasta n.5;
- Servizio Tutela Ambientale Provincia di Ascoli Piceno;
- Servizio Genio Civile Regione Marche;
- ATO n. 5 Marche sud.

Con nota prot. n. 57080 del 18/07/2016, acquisita agli atti dello scrivente Servizio al n.23441 del 18/07/2016, l'Asur Marche ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla procedura di VAS della lottizzazione in oggetto.

In sede di Conferenza di Servizi tenutasi in data 20 luglio 2016 è intervenuta esclusivamente l'**AATO n.5** che ha espresso il seguente parere:

“Questa Autorità, esaminata la documentazione trasmessa dall'Amministrazione Provinciale, ha verificato che la pratica consiste in un piano attuativo in conformità al Piano Regolatore Generale vigente attraverso la realizzazione di n. 4 edifici con conseguente aumento della S.U.L. pari a 1.182 mq.

Rilevato che l'area oggetto della citata Variante è interna all'agglomerato di Ascoli Piceno così come individuato dalla Regione Marche con DAALR 145/2010 che ad oggi risulta essere conforme alle disposizioni della P.T.A. della Regione Marche.

Richiamato il seguente parere della CIIP S.p.A. acquisito al protocollo dell'Autorità al n. 1659 del 20.07,2016:

*"in linea di massima, esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico circa la realizzazione delle reti idriche e fognarie acque nere, con prescrizioni:*

- *Per quanto riguarda l'acquedotto ti allego uno schema idrico per evidenziare che sarebbe necessario un collegamento idrico tra via Giacomo Leopardi e Via dei Fossi per permettere alla lottizzazione Pavoni ed altri di collegarsi a condotte idriche idonee.*
- *Per quanto riguarda la rete fognaria nera (tav.4) ok*
- *Per quanto riguarda la rete fognaria bianca (tav. 5) da sentire il comune, anche se in via dei fossi c'è la condotta acque bianche."*

Relativamente al Rapporto Preliminare si fa notare che gli elaborati trasmessi contengono un'analisi puntuale dei seguenti aspetti che comunque saranno sottoposti alle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente:

- fornitura di acqua potabile, si chiede di valutare con il Gestore le prescrizioni di allaccio essendo presenti nell'area diverse lottizzazioni; nel caso risulti necessario procedere alla costruzione di nuovi cespiti esterni a tale area, sarà necessario concordare con l'Autorità ed il Gestore la realizzazione di tali nuovi cespiti.
- scarico di acque reflue, la struttura è situata in un area servita da reticolo fognario pubblico con idoneo impianto di trattamento reflui; sarà comunque necessario acquisire le specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'allaccio alla rete fognaria pubblica;
- scarico delle acque bianche, è necessario che queste siano smaltite presso il compluvio naturale più vicino.
- lo spostamento degli impianti tecnologici (idrici e fognari) per esigenze di cantiere è soggetto ad esplicita autorizzazione del Gestore con oneri a carico del richiedente.

Tutto ciò premesso, questa Autorità, esaminata la documentazione trasmessa dall'Autorità competente, esprime **PARERE FAVOREVOLE** all'esclusione della V.A.S., ai sensi comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06, della procedura di "Piano di Lottizzazione Progetto Norma n. 32 conforme al Piano Regolatore Generale sito in località Sambuco" del Comune di Castel di Lama con le seguenti **PRESCRIZIONI**:

- **relativamente alla fornitura idrica**, la zona in argomento è servita da impianti acquedottistici di distribuzione. La ditta dovrà provvedere a chiedere specifica autorizzazione al Gestore per la realizzazione delle opere di allaccio alla rete di distribuzione;
- **relativamente allo scarico delle acque reflue domestiche**, la zona è provvista di rete fognaria pubblica. La ditta dovrà comunque acquisire le specifiche autorizzazioni

- previste dalla normativa vigente per l'allaccio alla rete fognaria pubblica;
- **relativamente allo scarico delle acque meteoriche**, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall' ATO 5 - Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e simili.”

Con nota prot. n. 528773 del 21/07/2016, acquisita agli atti dello scrivente Servizio al n.23779 del 22/07/2016, il **Servizio Tutela Ambientale – CEA – Rifiuti - Energia – Acque provinciale** ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla procedura di VAS della lottizzazione in oggetto.

**Il Servizio Genio Civile della Regione Marche** non ha espresso il parere in merito alla verifica di assoggettabilità in esame.

## **CONTENUTI DEL PIANO**

Il Piano di lottizzazione in esame è relativo ad una zona di espansione residenziale C - Progetto norma n.32 per la quale il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Castel di Lama prevede i seguenti parametri urbanistico-edilizi:

sup. totale del comparto = 10.407,00 mq

sup. territoriale fondiaria = 4.024,00 mq

standards (verde e parcheggi) = 831,00 mq

Vp – parco = 4.910,00 mq

Strada = 1.473,00 mq

SUL = 1.182,00 mq

H max = 7,5 ml

Piani = 2

Il comparto verrà edificato secondo i seguenti parametri urbanistici:

sup. territoriale = 4.024,00 mq

sup. dei lotti = 2.864,00 mq

verde pubblico e parcheggi = 831,00 mq

viabilità di piano = 1.483,00 mq

viabilità interna = 329,00 mq

verde di rispetto (parco) = 5.023,00 mq

Dal confronto della superficie totale del comparto prevista dalle NTA del Piano Regolatore

Generale per il Progetto Norma n.32 e quella attualmente proposta risulta una maggiorazione di 123 mq destinata a parco (113 mq) ed a viabilità di piano (10 mq); tale maggiorazione, dovuta alla verifica della superficie catastale del Progetto Norma interessato, è stata effettuata in applicazione dell'art.52 delle Norme stesse.

## **CONTENUTI DELLA SCHEDA DI SINTESI**

Dai dati essenziali del procedimento risulta che l'Autorità procedente è l'Amministrazione Comunale di Castel di Lama mentre i proponenti sono i proprietari dell'area sig.ra De Luca Maddalena e la Società Perfin S.r.l..

Gli interventi previsti risultano conformi al PRG, l'area non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI, non comprende zone vincolate dal Decreto legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii. e non ricade in zone soggette ad ambiti definitivi di tutela del PPAR.

## **CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE**

Il Rapporto Preliminare risulta conforme a quanto stabilito dalle Linee Guida approvate con DGR n.1813/2010 ed articolato come di seguito meglio specificato.

## **SCOPO ED IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO**

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening. La fase di screening (procedura di verifica preventiva) serve a stabilire se il Piano deve essere accompagnato da un rapporto ambientale che ne approfondisca le potenziali criticità. La fase di screening verifica se le azioni previste dal Piano avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- § consente di verificare se l'intervento possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- § consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare, pertanto, deve contenere una prima individuazione "dei possibili impatti ambientali significativi" a seguito dell'attuazione del Piano in esame (come prescritto dall'art.13 comma t del D.Lgs n.152/2006).

## **VERIFICA DI COERENZA ESTERNA**

Il Piano di lottizzazione risulta conforme con la legislazione ambientale di settore esistente e con i Piani sovraordinati che fissano le strategie di sviluppo del territorio.

## **AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE**

La definizione dell'ambito di influenza ambientale dell'intervento consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell'intervento e l'ambiente sia delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche, denominate

“settori di governo”, da cui potrebbero avere origine impatti ambientali. Dopo aver analizzato le caratteristiche dell'intervento, quindi, sono state individuate le potenziali interazioni tra le sue previsioni e l'ambiente (anche attraverso le interazioni con i settori di governo), è stata compilata la check list dell'allegato II, paragrafo 2 delle linee guida Regionali sulla VAS.

L'analisi dell'area in cui si inseriscono le previsioni di intervento (ambito di intervento) non ha fatto rilevare particolari emergenze o criticità ambientali.

La normativa vigente chiede quindi di delimitare l'ambito di influenza territoriale ovvero l'area entro cui potrebbero manifestarsi gli impatti derivanti dalle interazioni sopra identificate. In realtà, questa dipende strettamente dalla natura delle interazioni rilevate e dei conseguenti impatti, alcune, infatti, potrebbero determinare impatti estremamente localizzati (ad es. consumo di suolo) altre, invece, impatti “più estesi” (sistema mobilità). In considerazione della tipologia e delle dimensioni dell'ambito di intervento e del fatto che trattasi di un intervento in variante allo strumento urbanistico comunale molto limitato si ritiene opportuno identificare l'area strettamente interessata dall'intervento come ambito di influenza territoriale

## **INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DI RIFERIMENTO**

In questa sezione si fa menzione ad una “Variante Urbanistica al progetto norma n.13” che non ha alcun riferimento con l'intervento in esame oggetto di screening ed inoltre in questa sezione bisognerebbe, per ciascun tema o aspetto ambientale evidenziato come pertinente, individuare gli obiettivi ambientali a cui fare riferimento per la valutazione degli impatti attesi. Nella tabella redatta viene considerato un unico obiettivo strategico, *“Tutelare le risorse e l'ambiente”* con tre sub-obiettivi:

1. uso razionale del suolo e delle materie prime;
2. contenimento dei consumi energetici;
3. controllo inquinamento acustico;

senza fare riferimento agli aspetti ambientali analizzati in precedenza.

Si ritiene comunque che l'intervento proposto non abbia impatti significativi sul territorio.

## **VERIFICA DI PERTINENZA**

La verifica di pertinenza viene effettuata utilizzando la tabella di sintesi di cui all'Allegato II paragrafo 3 Linee Guida Regionali sulla VAS (D.G.R. n. 1813/2010), che serve ad evidenziare il livello di pertinenza del Piano rispetto ai criteri per la verifica di assoggettabilità. È stata a tal fine redatta un'apposita tabella

## **CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE**

La possibile stima di significatività è stata ritenuta nulla. Nell'area non risultano presenti unità ambientali, naturalistiche o ecosistemiche pregiate vulnerabili e come già detto sull'area non esistono ambiti di tutela o vincoli relativi ad aree protette.

## **VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI**

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta e visti i pareri espressi dagli SCA si ritiene che non emergano particolari criticità in merito alla variante proposta.

## CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone l'esclusione dalla procedura di VAS del Piano di lottizzazione residenziale "Progetto norma n.32" conforme al Piano Regolatore Generale sito in località Sambuco proposto dal Comune di Castel di Lama purchè siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- √ Vengano recepite le prescrizioni espresse dall'AATO n.5 – Marche sud con nota prot. n. 1661 del 20/07/2016.

''''''''''''''''''  
''

**Visto** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 6 della L.n.241/90;

## D E T E R M I N A

- a) l'esclusione dalla procedura di VAS del Piano di lottizzazione residenziale "Progetto norma n.32" conforme al Piano Regolatore Generale sito in località Sambuco del Comune di Castel di Lama alle seguenti condizioni:
  - 1. Vengano recepite le prescrizioni espresse dall'AATO n.5 – Marche sud con nota prot. n. 1661 del 20/07/2016;
  - 2. gli atti deliberativi di approvazione del Piano di lottizzazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica.
- b)di trasmettere la presente determinazione al Comune di Castel di Lama; si ricorda che ai sensi del punto 2.2 delle Linee guida sulla valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1813/2010, l'Autorità Procedente dovrà pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web per trenta giorni consecutivi;
- c)di procedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web di Questa Amministrazione;
- d)di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- e)di rappresentare ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorno con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente del Servizio  
(Dott.ssa Luigina Amurri)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:  
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Si trasmette un originale del presente provvedimento alla Segreteria Generale per l'inserimento nella raccolta generale delle determinazioni dirigenziali.

Ascoli Piceno, li 21/09/2016

IL DIRIGENTE

AMURRI LUIGINA

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato della Provincia di Ascoli Piceno. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.